


I prodotti chimici nei cicli di produzione industriale: gestione e smaltimento



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Gestione delle sostanze chimiche secondo il Regolamento REACH

Francesca Carfi - ENEA



Aula Magna – Campus di Ingegneria
Università di Bergamo – 15 febbraio 2019

Ruolo dell'ENEA

ENEA opera dal 2009 sulle tematiche riguardanti il Regolamento REACH supportando il MiSE attraverso accordi di collaborazione.

In particolare fornisce:

- ✓ Supporto per la gestione dell'Helpdesk nazionale REACH
- ✓ Partecipazione ai lavori del Comitato ECHA per l'analisi socio-economica (SEAC) e nella rete ENES della CSR-Roadmap
- ✓ Partecipazione ai tavoli di lavoro nazionali quali il Comitato tecnico di coordinamento, il Tavolo End-of-waste presso il MATTM
- ✓ Supporto scientifico laddove siano necessarie le competenze multidisciplinari proprie dell'ENEA, sia per le modifiche normative introdotte nel Regolamento REACH, che in relazione alle normative correlate (CLP, Biocidi, Cosmetici, Rifiuti)

Il Regolamento REACH

Il REACH è il Regolamento della chimica europea.
È senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla chimica portato mai a termine.

Il REACH è un Regolamento che disciplina l'intero ciclo di vita delle sostanze chimiche presenti in varie forme come:

SOSTANZE

Solventi
Metalli
Acidi e basi
Reagenti

MISCELE

Profumi
Vernici
Inchiostri
Colle
Detergenti
Leghe
metalliche

ARTICOLI

Oggetti vari



Il REACH e gli attori coinvolti

Il Regolamento REACH coinvolge tutta la filiera produttiva

- produttori e importatori di sostanze, miscele e articoli
- imprese che **utilizzano**, formulano, diluiscono, trasferiscono, confezionano, distribuiscono sostanze chimiche e miscele

Dal GHS al CLP



Globally Harmonized System of Classification and Labelling of chemicals
programma volontario mondiale di armonizzazione della Classificazione ed Etichettatura delle sostanze e delle miscele con l'obiettivo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico.

Obiettivi principali:

- ✓ facilitare gli scambi mondiali
- ✓ proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente attraverso una comunicazione armonizzata dei pericoli (etichette e schede dati di sicurezza)
- ✓ fornire un quadro di riferimento ai paesi che non avevano un sistema esistente

Trasposto in UE



Regolamento (CE) N. 1272/2008 (Regolamento CLP)


sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

Entrato in vigore il 20 gennaio 2009

L'arrivo del CLP

Regolamento (CE) N. 1272/2008 (Regolamento CLP)

sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele


Direttiva 67/548/CEE
Direttiva sostanze pericolose


Direttiva 1999/45/CE
Direttiva preparati pericolosi

E ha modificato:

- ✓ Regolamento REACH
- ✓ Decreto Legislativo n. 81/2008
- ✓ Tutta la normativa in cui si fa riferimento alla pericolosità delle sostanze chimiche e miscele

Obiettivi del REACH

1. Migliorare il quadro legislativo
2. Assicurazione un'elevata protezione della salute umana e dell'ambiente
3. Acquisire conoscenza sulle sostanze chimiche
4. Rafforzare la competitività e l'innovazione

Benefici del REACH

1

Aumento della conoscenza

- Sostanze chimiche più sicure e trasparenza dati
- Maggiori informazioni sulle sostanze e libera accessibilità (sito web ECHA)
- Le autorità nazionali possono concentrarsi sulle sostanze che destano maggiore preoccupazione
- I consumatori possono scegliere in maniera più consapevole

Benefici del REACH

2 Sostituzione sostanze più pericolose


- Registrate 23.000 sostanze, in genere più sicure e più sostenibili, rispetto alle 100.000 sul mercato prima del REACH
- Sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC) gradualmente ritirate e sostituite da alternative più sicure
- numero relativamente basso di domande di autorizzazione per SVHC
- Spinta all'innovazione

Benefici del REACH

3 Riduzione sperimentazione su animali

- condivisione dati di registrazione delle sostanze
- migliori metodologie di analisi
- possibilità di ricorso a metodi alternativi
- spinta allo sviluppo dei metodi alternativi

Difficoltà del REACH



- Regolamento troppo complesso
- Qualità dei dati sulle sostanze spesso inadeguata
- Costi di adeguamento immani
- Informazioni insufficienti su usi ed esposizione
- Misure gestione rischi spesso non adeguate
- Informazioni sulle SVHC nei prodotti importati insufficienti
- Conflitti con altre normative
- Auto-classificazioni discordanti

Primo step: capire il proprio ruolo

FABBRICANTE

**UTILIZZATORE A
VALLE**

IMPORTATORE

FORMULATORE

**RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVO**

RICONFEZIONATORE

DISTRIBUTORE



SOSTANZE MISCELE ARTICOLI



PRODUZIONE O IMPORTO SOSTANZE CHIMICHE?

- ➔ Registrare
- ➔ Condurre una valutazione della sicurezza chimica e presentare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (se > 10t/anno)
- ➔ Comunicare informazioni sulla sicurezza nella catena di approvvigionamento attraverso una SDS
- ➔ Controllare se le sostanze sono incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV) o nell'elenco delle restrizioni (allegato XVII)

➔ Verificare se il fabbricante extra europeo ha nominato un rappresentante esclusivo (solo per importatori)


USO SOSTANZE CHIMICHE?



Sono un **UTILIZZATORE A VALLE (DU)** se:

- ✓ Formulo miscele
- ✓ Uso sostanze e miscele (per esempio: utilizzatori di adesivi, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti)
- ✓ Produco articoli
- ✓ Trasferisco sostanze o miscele da un contenitore ad un altro
- ✓ Importo una sostanza registrata tramite un rappresentante esclusivo
- ✓ Reimporto una sostanza prodotta in UE, registrata, esportata e reimportata

Non sono un UTILIZZATORE A VALLE se:



- ✓ Distribuisco sostanze e miscele senza usarle, travasarle
- ✓ Cambio l'etichetta di sostanze e miscele, ma non effettuo travasi
- ✓ Rivendo al dettaglio
- ✓ Sono un consumatore che usa sostanze e miscele a scopo non professionale

Obblighi REACH dei DU

- ➔ Verificare conformità dei prodotti in entrata (registrazione, classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il CLP, informazioni ricevute dai fornitori/SDS)
- ➔ identificare e applicare le opportune misure riportate nella SDS, verificando il proprio uso e le condizioni d'uso
- ➔ comunicare con i propri fornitori (nuovi usi, nuove informazioni, misure di gestione del rischio inadeguate, non conformità dei prodotti)
- ➔ conformarsi agli obblighi relativi all'autorizzazione o restrizione della sostanza in uso
- ➔ Trasmettere ai propri clienti informazioni adeguate per consentire l'uso sicuro dei prodotti forniti (articoli 31, 32, 33)

Obblighi REACH dei DU

- ➔ identificare e applicare le opportune misure riportate nella SDS, verificando il proprio uso e le condizioni d'uso

Articolo 37.4

«L'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela predisporre una relazione sulla sicurezza chimica....per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d'esposizione....comunicategli in una scheda di dati di sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore.....»

Articolo 37.5

«Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati:

- a) nella o nelle schede di dati sicurezza che gli sono state fornite;*
- b) nella propria valutazione della sicurezza chimica;*
- c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32.»*

Obblighi REACH dei DU

Quando si riceve una SDS bisogna controllare usi e condizioni d'uso e verificare se:

- 1.** Uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi corrispondono a quelli specificati nello scenario d'esposizione
- 2.** Uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi non corrispondono esattamente allo scenario d'esposizione (scaling?)
- 3.** Uso e/o condizioni d'uso non sono contemplati dallo scenario d'esposizione.

Obblighi REACH dei DU

1. Uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi corrispondono a quelli specificati nello scenario d'esposizione



DOCUMENTARE




ARCHIVIARE



Obblighi REACH dei DU

2. Uso, condizioni operative e misure di gestione dei rischi non corrispondono esattamente allo scenario d'esposizione



- ➡ notificare l'uso al fornitore al fine di renderlo un «uso identificato»
- ➡ attuare le condizioni d'uso descritte nello scenario d'esposizione ricevuto
- ➡ sostituire la sostanza o cambiare fornitore
- ➡ preparare una relazione della sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle (CSR del DU)

SCALING?

Obblighi REACH dei DU

3. Uso e/o condizioni d'uso non sono contemplati dallo scenario d'esposizione.



- ➡ preparare una relazione della sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle (CSR del DU) se:
 - l'uso non è contemplato o le condizioni operative si discostano troppo
 - l'uso è sconsigliato
- ➡ Notificare all'ECHA (articolo 38.1)

Obblighi REACH dei DU

- ▶ Trasmettere ai propri clienti informazioni adeguate per consentire l'uso sicuro dei prodotti forniti

Se l'azienda fornisce articoli: eventuale comunicazione ai sensi dell'articolo 33 per sostanze SVHC

Se l'azienda fornisce sostanze/miscele: trasmettere informazioni ai sensi dell'articolo 31 (SDS) o 32 (scheda informativa)

In conclusione

Ogni azienda deve dedicarsi all'attuazione del REACH controllando :

- ✓ conformità dei prodotti utilizzati
- ✓ corretto utilizzo delle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro
- ✓ conformità dei prodotti in uscita

Tenere traccia scritta dell'attuazione del Regolamento REACH in azienda.

Per qualunque dubbio contattare l'Helpdesk REACH

<https://reach.mise.gov.it/>

Grazie per l'attenzione

Francesca Carfi

ENEA

Laboratorio Valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali

Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali